

LA REVISIONE DEI VEICOLI

La revisione dei veicoli è disciplinata dall'articolo 80 del codice della strada, con rinvio a norme comunitarie e norme nazionali. Essa può essere:

Generale

quando viene disposta per una intera categoria di veicoli. Questa è la forma di revisione più utilizzata;

Parziale

quando viene disposta solo per una parte di una categoria di veicoli. Questa forma di revisione è stata utilizzata fino al decreto ministeriale 13 giugno 1980;

Singola

quando viene disposta per un singolo veicolo. Costituiscono revisioni singole quelle disposte ai sensi:

dell'articolo 75, commi 1 e 2;

dell'articolo 78, comma 4;

dell'articolo 80, comma 5 (segnalazione all'UMC a seguito di mancata persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento del veicolo *ex* articoli 71, 72, 79);

dell'articolo 80, comma 7 (segnalazione all'UMC a seguito di gravi danni al veicolo a seguito di incidente stradale).

In base alle cadenze di chiamata, stabilite per le diverse categorie, la revisione può essere:

Annuale

Per particolari tipi di veicoli, immatricolati o revisionati

l'anno precedente; fu disposta per la prima volta dal decreto ministeriale 29 gennaio 1981.

Periodica

Attualmente viene disposta per determinati veicoli dopo quattro anni dalla prima immatricolazione e, successivamente alla prima, ogni due anni dall'ultima revisione. La revisione periodica, negli anni passati, era diversificata in base alle categorie di veicoli; risultava quindi importante stabilire le specifiche scadenze per le revisioni disposte negli anni precedenti, ai fini dell'applicazione della sanzione doppia prevista dal comma 14 dell'articolo 80 (revisione omessa per più di una volta); per questo si rinvia alla lettura della tabella sinottica allegata e della tabella grafica delle revisioni, per una più facile applicazione delle sanzioni, fermo restando il fatto che ormai i termini di revisione sono pressoché unificati.

Dal **20 maggio 2018**, il decreto ministeriale 408/98, che per 20 anni ha disciplinato la revisione dei veicoli è stato sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, con il quale è stato operato il recepimento della direttiva 2014/45/UE.

Il nuovo decreto disciplina la revisione dei veicoli M1, M2, M3 (veicoli trasporto persone) – N1, N2, N3 (veicoli trasporto cose) – **01, 02, 03, 04** (rimorchi) – L1e, L2e, L33, L4e, L5e, L6e, L7e (ciclomotori e motoveicoli) – T1b, T2b, T3b, T4b, T5 (trattori a ruote con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h). Quindi, **la prima novità riguarda i rimorchi di massa massima autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate per trasporto cose o alloggiamento di persone**, la cui revisione era stata

in passato affidata a provvedimenti estemporanei, poi non ripetuti nel tempo. Per tali veicoli, con il d.d. 211/2018 è stato previsto un periodo transitorio, per illustrare il quale si rinvia alla tabella proposta in premessa all'articolo 80 nel prontuario. Il decreto si applica, inoltre, ai veicoli atipici (con esclusione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, che effettuano la revisione con le cadenze ordinarie previste per categoria, ai sensi del d.m. 17 dicembre 2009); non si applica, invece, alle macchine agricole, con esclusione dei trattori a ruote T1b, T2b, T3b, T4b, T5, in quanto la revisione delle macchine agricole (e delle macchine operatrici) è disciplinata dal d.m. 20 maggio 2015 (vedi articoli 111 e 114 sul prontuario); tuttavia, anche per questo tipo di trattori a ruote al momento non è possibile effettuare la revisione, sino a che sarà emanato l'apposito decreto ministeriale che disciplinerà gli aspetti tecnici.

Sono esclusi i veicoli ad uso speciale per il trasporto di attrezzature per circhi e giostre, con velocità di progetto inferiore o uguale a 40 km/h, immatricolati in Italia che circolano esclusivamente nel territorio nazionale.

La **cadenza della revisione** rimane pressoché **invariata** e sarà quindi annuale per i veicoli M2, M3, N2, N3, O3, O4, nonché per i veicoli M1 o L motoveicoli in servizio di piazza o NCC e per i veicoli atipici (ad esclusione dei veicoli di interesse storico e collezionistico).

La revisione deve essere effettuata **entro 4 anni dalla data della prima immatricolazione** e, successivamente, **entro 2 anni dal precedente controllo**, quando si tratta di veicoli M1 (comprese le autocaravan di qualsiasi massa), N1, **O1, O2, T1b, T2b, T3b, T4b, T5** e dei veicoli di categoria L (salvo quelli utilizzati nei servizi NCC e di piazza/taxi).

Anche il riferimento della scadenza resta invariato e per cui continua ad essere disposta la revisione entro il mese di rilascio della carta di circolazione (prima revisione) ed entro il mese del precedente controllo (revisioni successive alla prima).

L'esito della revisione rimane lo stesso e, quindi, potrà essere regolare, oppure "Revisione ripetere – Da presentare a nuova visita entro un mese" (ripristinando le "carenze" riscontrate e dimostrando la regolarizzazione con idonea documentazione), ovvero, infine, "Revisione ripetere – Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina", nella stessa giornata, con eventuali prescrizioni a tutela della sicurezza.

Ulteriore **novità** rispetto al decreto ministeriale 408/98 è quella dell'estensione **a tutti i veicoli della validità della prenotazione effettuata presso l'UMC** prima della scadenza della revisione come autorizzazione alla circolazione dopo la scadenza del termine e fino al giorno in cui è stata fissata la visita e prova del veicolo. Le prenotazioni effettuate dopo la scadenza del termine possono essere annotate sulla domanda di revisione al solo fine di autorizzare la guida del veicolo su strada il giorno della revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione.

Al fine di documentare l'esito della revisione sarà rilasciata una **copia cartacea del certificato di revisione**, i cui elementi minimi sono indicati nell'allegato II al decreto; per il momento non è possibile il rilascio di tale attestato. È rilasciato poi un attestato del superamento del controllo (il tagliando adesivo TT 956) che indica la data entro la quale dovrà avvenire la successiva revisione e non più il tagliando dove è indicata la data in cui la revisione è stata effettuata. Sul nuovo tagliando è stata prevista anche l'annotazione del chilometraggio al momento del controllo.

Nuova carta di circolazione e riferimenti alle precedenti revisioni del veicolo

Il rilascio di una nuova carta di circolazione (conseguente ad una reimmatricolazione), o di un nuovo certificato di circolazione, comporta l'inserimento dei dati relativi alla revisione del veicolo.

...

Possono verificarsi le seguenti casistiche (le prescrizioni riportate sulla carta di circolazione non solo uniformi e possono dipendere dal periodo in cui sono state stampati i documenti di circolazione o dall'Ufficio della Motorizzazione civile).

Da sottoporre a revisione prima di essere posto in circolazione
 Tale annotazione è utilizzata per un rilascio di nuova carta di circolazione di veicolo revisionato con esito visita e prova ripetere, oppure di veicolo da sottoporre a revisione dal momento che il termine per questa era già scaduto.

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. DA SOTTOPORRE A REVISIONE PRIMA DI ESSERE POSTO IN CIRCOLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 80 C.D.S.

Veicolo sottoposto a revisione in data... esito regolare

Tale annotazione è utilizzata per una nuova immatricolazione, senza che sia stata effettuata la revisione del veicolo dal

momento che il termine per questa non era scaduto. In questo caso è annotata l'ultima revisione riportata dalla precedente carta di circolazione.


PNEUMATICI:
 205/60 R15 91V - 195/65 R15 91V -
 REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
 REGOLARE.
 DATA 18.12.01 (RNAA30BFH6B)

...

Revisione effettuata con esito regolare n.... del...

Tale annotazione è utilizzata per una nuova immatricolazione

con esito visita e prova regolare.

**Certificato di approvazione n.... del...**

Costituisce l'annotazione per indicare che al momento del rilascio della nuova carta di circolazione, l'ufficio provinciale della Motorizzazione civile ha eseguito una visita e prova del veicolo con esito regolare. Se vi sono riferimenti all'articolo 78 del codice della strada si è avuta una variazione tecnica la cui visita e prova non comprende la revisione. Se non vi sono riferimenti significa che, di norma, è stata effettuata una visita e prova ai sensi dell'articolo 75 del codice della strada, che comprende la revisione *ex* articolo 80. Con file avviso prot. 7859/RU del 3 aprile 2017, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha informato che è stata inserita una nuova dicitura sulla carta di circolazione per rendere maggiormente evidente quando il collaudo *ex* articolo 75 del codice della strada è valido come revisione. La dicitura di cui sopra è la seguente "collaudo art. 75 valido come revisione" e è seguita da data e marca operativa del collaudo. Successivamente, con file avviso n. 15 del 5 maggio 2021, sempre il MIT ha fornito alcune nuove indicazioni. Per gli


UMC sono state aggiornate le funzioni di gestione del collaudo per art. 75, per il quale veniva sempre creato un evento di revisione. Infatti, dal 10 maggio 2021, in fase di inserimento dell'esito del collaudo l'UMC deve esplicitamente spuntare il campo "valido per revisione", se durante il collaudo sono state espletate le prove di revisione. In questo modo la carta di circolazione emessa per aggiornamento riporterà la dicitura "collaudo art. 75 valido per revisione". Se il campo non viene spuntato, verrà riportata la dicitura "collaudo art. 75". Il certificato di approvazione prodotto in questo caso è identificato con il codice 43. Nel contempo, il MIT ha ricordato che per i veicoli non ancora immatricolati tale campo non deve mai essere spuntato. Quindi, in assenza di ulteriori precisazioni da parte dell'UMC competente, ci si atterrà a quanto riportato nel sistema informativo del Ministero, ma, per le indicazioni riportate prima del 10 maggio 2021, merita approfondire la questione per evitare una applicazione basata unicamente con le annotazioni effettuate in sede di immatricolazione a seguito di collaudo *ex* art. 75 c.d.s., che potrebbe essere non corretta.

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
 AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 01.09.2000
 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
 DATA 06.06.00 (02F0822870)

La revisione dei veicoli reimmatricolati

Nel nuovo modello di carta di circolazione, MC 820F (utilizzato a decorrere dal 23 novembre 1999) a pagina 1, con il codice armonizzato (B) viene indicata la data di immatricolazione, mentre

a pagina 2, con il codice armonizzato (I) viene indicata la data di rilascio della carta di circolazione. Ormai la questione del riporto della data di prima immatricolazione nelle carte di circolazione vecchio modello non ha più alcun interesse operativo.



Si ritiene che, mutando parzialmente la precedente interpretazione, sia riconducibile a una correttezza sostanziale l'interpretazione secondo la quale in caso di rilascio di una nuova carta di circolazione, ai fini di stabilire la scadenza del termine della revisione, si debba tenere conto della data indicata al codice (I) a pagina 2 della carta di circolazione, anche per quanto concerne il mese entro il quale deve essere effettuata e non il mese di rilascio della nuova carta di

circolazione indicato in corrispondenza del codice armonizzato (B).

Revisione in Italia di veicoli immatricolati in Stati membri dell'Unione Europea - Revisione in Stati dell'Unione Europea di veicoli con targa nazionale italiana

Con la direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 96/96/CE del 20 dicembre 1996, recepita nell'ordinamento nazionale

con il decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, si è avuto un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e loro rimorchi.

L'articolo 3 comma 2 della direttiva indica al riguardo che *“ogni Stato membro riconosce l’attestato rilasciato da un altro Stato membro comprovante che un veicolo a motore immatricolato in quest’ultimo Stato ... è stato sottoposto con esito positivo ad un controllo tecnico ... come se avesse esso stesso rilasciato tale attestato”*.

Come evidenziato nella lettera circolare n. 898/C4 del 2 aprile 2001, la circolare n. 45/98 del 28 maggio 1998 ha disposto che i veicoli della categoria M1 già immatricolati in uno Stato comunitario per i quali venga richiesto il rilascio di targa nazionale non sono da sottoporre ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, allorché dalla documentazione risulti la validità dell’ultimo controllo tecnico.

È inoltre disposto che per i termini di scadenza della prima revisione in Italia deve farsi riferimento all’ultimo controllo tecnico effettuato nello Stato dal quale il veicolo proviene.

È altresì riconosciuta la validità della revisione attestata sulle carte di circolazione dei veicoli con targa estera circolanti in Italia.

Non risulta invece disciplinato il reciproco “riconoscimento” delle operazioni di revisione effettuate su veicoli di Paesi della Comunità in Stati diversi da quelli nei quali essi sono stati immatricolati.

Tanto premesso, gli UMC e gli autoriparatori autorizzati ex articolo 80 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 al momento danno corso a domande di revisione esclusivamente dei veicoli con targa italiana.

Parimenti gli UMC non trascrivono sulla carta di circolazione l’esito di revisioni effettuate all’estero su veicoli con targa nazionale. Tali disposizioni sono rivolte anche ai veicoli ed ai Paesi extracomunitari.

In base alla **circolare 108/92 del 25 giugno 1992**, è fatta salva la procedura di **revisione** in Italia (riservata esclusivamente agli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri) di veicoli con targhe rilasciate dalla **Confederazione Elvetica**.

Revisione da parte di imprese di autoriparazione

Attualmente, le imprese autorizzate possono eseguire la revisione periodica dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.

Le officine non possono comunque effettuare la revisione singola dei veicoli per i quali è stata ritirata la carta di circolazione ex articolo 80 comma 14 (con la modifica dell’articolo 80, comma 14 questo caso non si dovrebbe verificare); in tali casi dal 1° gennaio 2002 la visita e prova viene eseguita esclusivamente a cura degli UMC, salvo diverse disposizioni a livello locale.

Termini di scadenza

A decorrere dal 1999 le scadenze sono state disposte con decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408: il decreto ministeriale 19 maggio 2017, n. 214, applicabile dal 20 maggio 2018, ha confermato che: la prima revisione si effettua **entro il mese di rilascio della carta di circolazione**, mentre le successive **entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione**.

...

Tale limite, secondo la sentenza della **Corte di Cassazione civile, sez. II, 1 dicembre 2010, n. 24375**, risentirebbe delle regole generali previste dal codice civile per il computo dei termini. Pertanto, il principio secondo il quale, se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo ha carattere generale ed è valido non solo per gli atti dei procedimenti civili (art. 155 c.p.c.), ma, a norma dell'art. 1187 c.c., comma 3 è applicabile, salva l'esistenza di usi diversi o di una diversa pattuizione, anche per l'adempimento delle obbligazioni. La forza espansiva di questo principio, attestata anche alle recenti modifiche dell'articolo 155 c.p.c., ha indotto a ritenere che esso sia applicabile anche nei rapporti con la pubblica amministrazione, in relazione agli obblighi risalenti a disposizioni la cui violazione comporta la irrogazione di sanzioni amministrative (cfr. Consiglio di Stato n. 993/91, n. 8/83).

In verità tale interpretazione pare porsi in contrasto con un altro indirizzo espresso dalla sentenza della **Corte di Cassazione civile sez. II 25 giugno 2008, n. 17359**. In tale occasione i giudici hanno ritenuto che il fatto che l'ultimo giorno utile per effettuare la revisione cada di sabato, giornata di chiusura delle officine autorizzate allo scopo, non esime dall'obbligo di sottoporre il veicolo alla prescritta revisione, nei termini di cui all'articolo 80 del codice della strada, costituenti limite massimo non superabile (v. Cass. n. 12332/99), entro il quale quell'obbligo va adempiuto.

Vista la novità della materia e ritenuto che nel dubbio si possa aderire alla prima interpretazione, pare consigliabile applicare le regole generali per il computo dei termini

proposto dalla più recente giurisprudenza, anche al fine di non alimentare un incerto contenzioso, sorretto dall'ultima pronuncia della Cassazione.

Prenotazione e possibilità di circolazione

Come prescrive il decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, confermato dal decreto ministeriale 214/2017 del 20 maggio 2018, le prenotazioni avanzate dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'effettuazione della revisione, non consentono la circolazione del veicolo a cui sono riferite. Permettono altresì che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno previsto.

Se invece la domanda di revisione è stata effettuata entro i termini di scadenza disposti per il singolo tipo di veicolo, ma l'appuntamento per la visita e prova viene fissato per un giorno che ricade oltre detti termini, si evidenziano le seguenti casistiche:

- per i veicoli sottoposti a revisione annuale, è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova (decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, articolo 4, comma 4 e decreto 19 maggio 2017, n. 214, articolo 9, comma 4);
- per i veicoli sottoposti a revisione periodica, **fino al 19 maggio 2018** non è applicata la suddetta agevolazione: il giorno di scadenza dei termini stabilito non può essere oltrepassato, anche in presenza di domanda di revisione effettuata entro i termini. **Dal 20 maggio 2018** se la visita è fissata prima della scadenza del termine presso un ufficio provinciale della Motorizzazione civile (decreto

19 maggio 2017, n. 214, articolo 9, comma 4), si applica la stessa deroga prevista per i veicoli che effettuano la revisione annuale.

La circolare U.d.G. n. A32 prot. 1342/LS del 15 dicembre 2000, relativa alle revisioni dei motocicli e dei ciclomotori per l'anno 2001, ha indicato che la prenotazione della revisione oltre i termini non autorizza la circolazione. Il successivo decreto ministeriale 14 novembre 2001 non ha ribadito tale disposizione; si ritiene comunque applicabile il principio utilizzato per gli altri veicoli sottoposti a revisione periodica di cui al decreto ministeriale 408/98, ma dal 20 maggio 2018 anche per i veicoli di categoria L varrà la medesima deroga, se la revisione è stata prenotata per essere effettuata presso un ufficio provinciale della Motorizzazione civile (decreto 19 maggio 2017, n. 214, articolo 9, comma 4).

Esito della revisione

La revisione può avere tre tipi diversi d'esito, che vengono annotati sul documento di circolazione dei veicoli mediante tagliando autoadesivo (o raramente con timbro a inchiostro); **dal 20 maggio 2018 viene rilasciato l'attestato del superamento del controllo che indica la data entro la quale deve essere effettuato il successivo controllo (il classico tagliando adesivo TT 956) e il chilometraggio al momento della revisione.** Sono riconosciuti gli attestati rilasciati da centri di controllo degli altri Stati membri ai veicoli immatricolati in uno Stato membro (articolo 10, comma 1, del decreto 19 maggio 2017, n. 214).

Revisione regolare

Il veicolo ha superato i controlli tecnici e può circolare fino alla nuova scadenza.



Revisione ripetere – da presentare a nuova visita entro un mese:

Il veicolo non ha superato le prove tecniche, ma non è stato escluso dalla circolazione. Può circolare per un periodo non su-

periore a un mese dalla data dell'annotazione sempre che sia stata ripristinata l'efficienza del veicolo in relazione ai difetti riscontrati in sede di visita e prova. Diversamente si procederà ai sensi dell'articolo 72 o dell'articolo 79 del codice della strada **(1)**.

**Revisione ripetere – Veicolo sospeso della circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. può circolare solo per essere condotto in officina:**

Allorché le anomalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione, oppure siano tali da determinare inquinamento acustico od atmosferico, il

veicolo non può circolare prima di essere ritenuto idoneo alla circolazione con una nuova visita e prova. Con tale timbro, valido quale foglio di via, il veicolo sospeso potrà circolare solamente nella giornata in cui ha avuto luogo la revisione con esito negativo per essere condotto in officina, salvo l'osservanza d'eventuali prescrizioni indicate (es. non superare 25 Km/h).

(1) La riparazione, se non evidente (es. sostituzione degli pneumatici) deve essere dimostrata dal conducente, anche tramite l'esibizione di una fattura o di una attestazione del riparatore dalle quali si evinca che sono state ripristinate le condizioni di efficienza.



Per i ciclomotori si usa lo stesso tagliando da applicarsi sul certificato di circolazione.

Se il ciclomotore è stato sottoposto nei termini a revisione e questa non risulta ancora scaduta, il dato viene registrato automaticamente nel certificato di circolazione digitando il codice antifalsificazione contenuto nel tagliando attestante l'esito della revisione stessa; cosicché, sul certificato di circolazione sarà apposta la dicitura **"Revisione: esito regolare in data**".

Se il ciclomotore non è ancora stato sottoposto a prima revisione, sarà automaticamente annotata nelle righe descrittive una delle seguenti diciture:

- a) **"Da sottoporre a revisione entro il**", se la data di rilascio del certificato di idoneità tecnica non è anteriore a 4 anni rispetto alla data di emissione del certificato di circolazione.
 - b) **"Da sottoporre a revisione prima della immissione in circolazione"**, se la data di rilascio del certificato di idoneità tecnica è anteriore a 4 anni rispetto alla data di emissione del certificato di circolazione.
- Se il ciclomotore è stato sottoposto a revisione ma questa risulta scaduta, sarà automaticamente annotata nelle righe descrittive la seguente dicitura:
- c) **"Revisione scaduta il - Circolazione vietata sino all'adempimento dell'obbligo"**.

...

N°	C000019B006	(A)	[REDACTED]	3
DA SOTTOPORRE A REVISIONE ENTRO IL				
05/2009 [REDACTED]				
LUNGHEZZA 1,86 M LARGHEZZA 0,70 M				
TIPO CAMBIO: AUTOMATICO				
PNEUMATICI:				
A=130/60-13 53J P=130/60-13 53J				
RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE				
CAP. 5 FASE 2 (EURO 2) [REDACTED]				
MARCA MOTORE: PIAGGIO				
RAPPORTO TOTALE DI TRASMISSIONE:				
1:40,11 ./. 1:16,20				

I veicoli revisionati in Sicilia

È capitato, talvolta, di dover effettuare verifiche su un veicolo per accertare la regolarità della revisione annotata sulla carta di circolazione, ipotizzando la contraffazione del tagliando, illecito di rilevanza amministrativa, ma anche penale.

Verificato che non risultava alcuna annotazione sul sistema informativo della Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a fronte dell'insistenza del conducente e della sua apparente buona fede, si procedeva ad un più approfondito riscontro che portava a risultati di sicuro interesse operativo, rilevando che il veicolo era stato regolarmente revisionato da una autofficina siciliana.

Ebbene, il d.lgs. 11 settembre 2000, n. 296, nel recare le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana con modifiche ed integrazioni al d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, ha definitivamente trasferito alla Regione Sicilia le competenze in materia di Motorizzazione civile (art. 1, comma 2, del d.P.R. 1113/53).

Pertanto, i pagamenti relativi alle operazioni di competenza della Motorizzazione civile confluiscono in appositi capitoli della Regione e quindi non trovano applicazione le disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a livello nazionale.

Questa gestione regionale ha comportato che dal 17 agosto 2009, oltre alla stampa della ricevuta di avvenuto pagamento, l'istituto cassiere, che gestisce il portale regionale per la riscossione dei diritti e dei tributi in materia di motorizzazione, procede anche alla stampa del tagliando riportante l'esito della revisione.

Pertanto, al fine di verificare la genuinità dell'annotazione della revisione, occorre effettuare l'accesso al servizio gratuito: <https://pagonline.bancodisicilia.it/felix/main.aspx?reque->

st=RDM_VERIFICAREVISIONEV ed entrare nella schermata, inserendo la targa del veicolo, il codice antifalsificazione ed avviare la ricerca.

La Corte Costituzionale ha però concluso che non spetta alla Regione siciliana il potere di stabilire in concreto le modalità operative e i protocolli di funzionamento del sistema informativo indicato dall'art. 2-ter del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti) e pertanto ha annullato il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione siciliana del 28 luglio 2009, la circolare dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti del 18 agosto 2009, n. 5 e la nota del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione siciliana del 25 agosto 2009, protocollo n. 471.

Pertanto anche la Regione Siciliana si è dovuta adeguare alle modalità di gestione informatica delle revisioni stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a livello nazionale. In ottemperanza alla sentenza la Regione Siciliana ha diramato due circolari con le quali ha informato le imprese autorizzate a eseguire le revisioni sui veicoli che **dal 2 gennaio 2011**, data di avvio delle operazioni di revisione, **dovranno effettuare la trasmissione dei dati al CED della**

Motorizzazione civile mediante il collegamento telematico all'applicativo denominato "nuovo servizio di revisioni", per cui procederanno alla stampa dei tagliandi modello MC 956 e all'implementazione del sistema informativo nazionale.

Annotazione dell'esito della revisione

A seguito della revisione, vengono apposti sulla carta di circolazione un timbro o una etichetta adesiva, indicanti l'esito della visita e prova.


Fino al 31 dicembre 1994 gli Uffici provinciali della Motorizzazione civile utilizzavano timbri in gomma. Dal 1° gennaio 1995 circa sono stati utilizzati timbri in metallo con inchiostro a olio. Sui timbri sono apposti manualmente il numero di operazione e la firma del funzionario.

A seguito del decreto ministeriale 4 aprile 1995 l'esito della revisione viene stampato su un tagliando adesivo (mod MC 956) prodotto dalla Zecca dello Stato, munito di codice antifalsificazione, che contiene gli estremi del tipo di veicolo, la targa, la sigla della provincia, il numero di codice dell'impresa che effettua la revisione, la data della revisione, l'esito della stessa, gli eventuali codici dell'esito ripetere. In caso di "Esito Ripetere", sulle etichette meccanizzate vengono inseriti codici composti da due caratteri numerici coincidenti con quelli previsti nell'appendice IX dell'articolo 238 del regolamento.

Codici numerici per l'identificazione del motivo dell'obbligo di ripetere la revisione

- 01 - DISPOSITIVI FRENATURA (freno a mano, di servizio)
- 02 - STERZO (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico)
- 03 - VISIBILITÀ (vetri, specchietti, lava vetri)
- 04 - IMPIANTO ELETTRICO (proiettori, luci, indicatori)
- 05 - ASSI - PNEUMATICI - SOSPENSIONI
- 06 - TELAIO (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio)
- 07 - ALTRI EQUIPAGGIAMENTI (avvisatore acustico, cinture)
- 08 - EFFETTI NOCIVI (rumori, gas di scarico)
- 09 - IDENTIFICAZIONE VEICOLO (targa, telaio)

Segue esempio di etichetta con indicati i codici.



La Direzione generale del DTSSIS ha specificato con propria circolare 15/97 che il tradizionale timbro metallico potrà essere ancora utilizzato in ragione di contingenti esigenze organizzative degli Uffici Provinciali. Le officine oggetto di concessione possono utilizzare unicamente le etichette autoadesive. **Qualora l'officina autorizzata, per motivi tecnici, non possa stampare l'etichetta autoadesiva, può essere rilasciata una certificazione sostitutiva della carta di circolazione** conform-

me al fac-simile di cui alla circolare prot. 62/FP DC IV B013 del 20 gennaio 1998, fatto salvo il fatto che la dicitura "CARTA INTESTATA O TIMBRO LINEARE DEL CONCESSIONARIO" è modificato come segue "CARTA INTESTATA O TIMBRO LINEARE DELL'AUTORIZZATO", mentre "... con il C.E.D. M.C.T.C., ..." è sostituito da "... con il C.E.D. della Motorizzazione, ..." (così Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 novembre 2009)

Esempio di tagliando di revisione

MI 6H1234	MI/AA2
REVISIONE DEL	02/01/1997
ESITO	RIPETERE
MOTIVI	01/02/05/09
	MIAA20BB02S

Legenda:

MI 6H1234 = targa del veicolo

MI/AA2 = sigla provincia e numero dell'impresa di autoriparazione

REVISIONE DEL = indica la data in cui è avvenuta l'operazione di revisione;

ESITO = indica l'esito della revisione che può essere REGOLARE o RIPETERE

MOTIVI = i codici 01, 02 ... coincidono con quelli di cui all'appendice IX dell'art. 238 del Regolamento di attuazione del codice della strada, es.: 01 = Dispositivi di frenatura, 02 = Sterzo e volante, ...)

MIAA20BB02S = codice antifalsificazione